



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 15

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'Anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
FORTUNA SABRINA	Assente
SPINAROLI MARIA ROSA	Presente
BARANA FERNANDO LUIGI	Presente
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	Presente
BINDELLA ALBERTO	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Assente
COCOZZA CIRO	Assente
FRIGO PIER FABIO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. MAZZOCCO CHIARA.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed ha previsto un'articolazione dell'imposta comunale in tre diverse entrate (IMU-TASI-TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), la quale rimane quindi in vigore;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- è stata emanata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443/2019, recante la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- l'Allegato A) alla sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019 riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) necessario per la determinazione delle tariffe TARI;
- è stata emanata la deliberazione ARERA n. 444/2019, recante le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- è stata emanata la deliberazione ARERA 52/2020/RIF del 03.03.2020 recante le “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio al procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente”;
- con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio di durata quadriennale, ossia dal 2022 al 2025;
- con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
 - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - previsto inoltre all'art. 28 dell'allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif:
 - ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;
 - ✓ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con determinazione n. 2/2021/DRIF del 04.11.2021, ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), continua a prevedere l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC);
- con deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 del 05.05.2022 sono stati approvati, per tutti i Comuni facenti parte del Bacino, i piani economico-finanziari per il periodo 2022-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2022 il Comune di Mozzecane ha preso atto del piano economico finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2022-2025 relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 7 del 05.05.2022;
- con deliberazione 389/2023/RIF/rif del 3 agosto 2023 recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", ARERA ha provveduto ad approvare le modalità di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti;

Richiamati, in particolare, della suddetta deliberazione 363/2021, integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023 e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF:

- l'art. 7 "Procedura di approvazione" che così recita:
 - 7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
 - 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
 - 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
 - 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
 - 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
 - *omissis*
 - 7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:
 - a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
 - 7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita:

- 8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.
- 8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- 8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:
 - a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
 - b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.
- 8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Esaminate le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*;

Preso atto che con deliberazione n. 4 del 10.04.2024 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2024-2025;

Considerato che con deliberazione n. 14 del 29.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso atto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2024-2025, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 4 del 10.04.2024 come di seguito indicato in sintesi:

PEF ARERA	2024	2025
PARTE VARIABILE	777.434,00 €	802.840,00 €
PARTE FISSA	145.908,00 €	232.050,00 €
TOTALE	923.342,00 €	1.034.890,00 €

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Dato atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, dal totale dei costi variabili del PEF è stato detratto l'importo di Euro 76.305,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 derivanti da:

- ✓ contributo MIUR 2022 relativo alla TARI 2022 delle scuole del territorio comunale pari ad Euro 5.263,00;
- ✓ incassi anno 2022 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato pari ad Euro 31.042,00;
- ✓ applicazione avanzo di amministrazione 2024 per Euro 40.000,00;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi da 641 a 668);

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che l'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;
- al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto opportuno mantenere, anche per l'anno 2024, una ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche (78%) e non domestiche (22%) in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari;

Visto che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati ed i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza;

Ritenuto di fissare le rate per l'anno 2024 per il versamento della TARI, in continuità con le annualità precedenti, in numero di due, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2024;
- rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2024;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;

Stabilito che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

Visti:

– l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che stabilisce: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

– l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, che prevede: “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale è stato approvato il differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2024-2026;

Dato atto che il ciclo di programmazione finanziaria e gestionale del Comune di Mozzecane si è perfezionato nei termini di legge per tutti gli atti ed adempimenti previsti per gli enti locali:

- D.C.C. n. 47 del 21 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi del DM 25 luglio 2023;

- D.G.C. n. 190 del 29.12.2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, entro il termine di 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

- D.G.C. n. 4 del 22.01.2024 di approvazione del Piano integrato di attività ed organizzazione 2024-2026 entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (15 aprile 2024);

e, pertanto, non avendo tempistiche certe in ordine all'approvazione dell'emendamento presentato per la proroga al 30 giugno 2024 del termine per l'approvazione dei piani finanziari e tariffari TARI, in un contesto di grave incertezza in ordine alle eventuali determinazioni di Governo e Parlamento, considerato che la conferma delle tariffe deliberate nel 2023 è prevista ove non siano disponibili PEF validati relativi all'aggiornamento biennale 2024-2025, si è reso necessario convocare il Consiglio Comunale in seduta ordinaria nel rispetto dei termini di legge, statutari e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per gli adempimenti consiliari in materia di TARI dato il PEF 2024-2025, approvato e validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con delibera dell'Assemblea n. 4 del 10.04.2024, successiva alla seduta consiliare dell'approvazione del rendiconto di gestione – D.C.C. n. 10 del 04/04/2024, in qualità di ETC-Ente territorialmente competente-EGATO (Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale), che opera in nome e per conto degli enti locali in essi associati ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e della legge regionale n. 52/2012 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” ss.mm.ii. e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 14 in data odierna;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, anche in ordine alle motivazioni dell'approvazione del provvedimento in data successiva alla convocazione dei comizi per le elezioni amministrative;
- 2) di prendere atto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2024-2025 validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con la deliberazione n. 4 del 10.04.2024, come di seguito indicato:

PEF ARERA	2024	2025
PARTE VARIABILE	777.434,00 €	802.840,00 €
PARTE FISSA	145.908,00 €	232.050,00 €
TOTALE	923.342,00 €	1.034.890,00 €

- 3) di dare atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, dal totale dei costi variabili del PEF è stato detratto l'importo di Euro 76.305,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 derivanti da:

- ✓ contributo MIUR 2022 relativo alla TARI 2022 delle scuole del territorio comunale pari ad Euro 5.263,00;
- ✓ incassi anno 2022 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato pari ad Euro 31.042,00;
- ✓ applicazione avanzo di amministrazione 2024 per Euro 40.000,00;

- 4) di approvare, per l'anno 2024, in base ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche:

- **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:**

Numero Componenti	Ka * applicato	Tariffa Fissa [€/mq]	Kb* applicato	Tariffa Variabile [€/utenza]
1	0,80	€ 0,2017	0,6	€ 74,7394
2	0,94	€ 0,2370	1,4	€ 174,3920
3	1,05	€ 0,2648	1,8	€ 224,2183
4	1,14	€ 0,2875	2,2	€ 274,0446
5	1,23	€ 0,3102	2,9	€ 361,2407
6 o più	1,30	€ 0,3278	3,4	€ 423,5235

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5% e le componenti perequative, descritte in premessa, previste dalla deliberazione Arera n. 386/2023 (UR1a, pari a 0,10 euro/utenza e UR2a, pari a 1,5 euro/utenza);

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannolini lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettivo diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva pari ad € 160,00;

• **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:**

<i>Categoria e Descrizione</i>		<i>Kc* applicato</i>	<i>Tariffa Fissa €/mq</i>	<i>Kd* applicato</i>	<i>Tariffa Variabile €/mq</i>	<i>Totale Tariffa €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,1141	3,28	0,5929	0,7070
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,0856	2,50	0,4519	0,5375
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,1454	4,20	0,7593	0,9047
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,	0,76	0,2167	6,25	1,1299	1,3466
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,1084	3,10	0,5604	0,6688
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,0970	2,82	0,5098	0,6068
7	Alberghi con ristorante	1,20	0,3422	9,85	1,7807	2,1229
8	Alberghi senza ristorante	0,95	0,2709	7,76	1,4028	1,6737
9	Case di cura e riposo	1,00	0,2852	8,20	1,4824	1,7676
10	Ospedali	1,07	0,3052	8,81	1,5926	1,8978
11	Uffici, agenzie	1,07	0,3052	8,78	1,5872	1,8924
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,1740	5,03	0,9093	1,0833
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,2823	8,15	1,4733	1,7556
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,3166	9,08	1,6415	1,9581
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,2367	6,81	1,2311	1,4678
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,3109	8,90	1,6089	1,9198
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,3109	8,95	1,6180	1,9289
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,2339	6,76	1,2221	1,4560
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	0,3109	8,95	1,6180	1,9289
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,1340	4,30	0,7773	0,9113
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	0,1084	3,20	0,5785	0,6869
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	1,5885	45,67	8,2561	9,8446
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	1,3832	39,78	7,1913	8,5745
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	1,1294	32,44	5,8644	6,9938
25	Supermercato, pane e pasta,	2,02	0,5761	16,55	2,9919	3,5680

	generi alimentari					
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,4392	12,60	2,2778	2,7170
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	2,0448	58,76	10,6225	12,6673
28	Ipermercati di generi misti	1,56	0,4449	12,82	2,3176	2,7625
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	0,9982	28,70	5,1883	6,1865
30	Discoteche, night club	1,04	0,2966	8,56	1,5475	1,8441

Kc = coefficiente potenziale di produzione

Kd = coefficiente di produzione kg/mq annuo

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5% e le componenti perequative, descritte in premessa, previste dalla deliberazione Arera n. 386/2023 (*UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza e *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza);

5) di procedere all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

6) di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica:

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i, pari al 5%;
- le componenti perequative previste dalla deliberazione Arera n. 386/2023 (*UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza e *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza);

7) di fissare le rate per l'anno 2024 per il versamento della TARI, in continuità con le annualità precedenti, in numero di due, con la seguente scadenza:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2024;
- rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2024;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;

8) di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

9) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

Il Sindaco apre la discussione e interviene il consigliere Residori il quale fa presente di aver provato a fare una simulazione su un'abitazione di 100 mq ed ha notato delle discrepanze, nel senso che la percentuale di aumento non è costante e proporzionale.

Interviene il Sindaco evidenziando di non avere la percezione che vi siano queste discrepanze e dà la parola al Funzionario del Servizio Finanziario, dott. Eddy Bellesini.

Interviene il dott. Bellesini precisando che non è mai perfettamente proporzionale, se ad esempio il Piano Economico Finanziario, aumentasse dell'1% rispetto all'anno precedente, non vi sarebbe un aumento perfettamente proporzionale per tutte le utenze, poiché cambiano i parametri di riferimento, quali il numero di occupanti, la superficie ecc... . L'aumento 2024 rispetto al 2023, chiarisce Bellesini, riguarda tutte le famiglie, a parte l'utenza con n. 1 occupante (con una riduzione del 3% per una superficie di 120 mq). Precisa inoltre che il massimo aumento sarà nell'ordine del 6% riferito alla casistica di una famiglia con n. 6 occupanti (con una superficie di 150 mq), per un corrispondente aumento di circa 30 euro rispetto all'anno 2023. Le tariffe che scaturiscono, conclude il dott. Bellesini, sono una media di tutte le utenze.

Esauriti gli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 10

Votanti 10

Con voti favorevoli 8

Contrari 2 (Residori e Frigo)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 10
Votanti 10
Con voti favorevoli 8
Contrari 2 (Residori e Frigo)
Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Alle ore 18.41, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Sindaco ringrazia tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza per il lavoro fatto assieme negli anni del mandato e dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARTELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZOCCO CHIARA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.